

RIPARTE L'ATTIVITÀ

Nei Tar e Consiglio di Stato udienze online senza legali

Antonello Cherchi

Se si eccettua la sospensione fino al 3 maggio prossimo del termine per la notificazione dei ricorsi, per il resto la giustizia amministrativa da giovedì scorso è a pieno regime. Dopo la prima fase dell'emergenza in cui sono stati garantiti solo i provvedimenti cautelari, ora riprendono anche le udienze, sia quelle pubbliche sia quelle in camera di consiglio. Questo non significa che le aule di Tar e Consiglio di Stato riapriranno, ma che lo svolgimento del processo sarà garantito - come richiedono le cautele sanitarie - in videoconferenza. A cui, però, potranno partecipare solo i giudici.

Ciò per due motivi: perché mancano le regole tecniche che permettono di allargare l'udienza telematica agli avvocati e perché, di conseguenza, deve essere messa a punto un'infrastruttura informatica adeguata.

La limitazione del diritto dell'avvocato a presenziare, seppure a distanza, al processo è stata mitigata dalla possibilità per i legali di presentare brevi note fino a due giorni prima dell'udienza. Compromesso che comunque non ha soddisfatto gli avvocati.

Il Pat

Il processo amministrativo telematico (Pat) è operativo dagli ini-

zi del 2107, ma non per le udienze. Attraverso il Pat gli avvocati devono presentare i ricorsi e le memorie difensive e i giudici depositare le sentenze. L'infrastruttura, però, non supporta il processo a distanza. Tant'è che quando, con lo scoppiare della pandemia, si è reso necessario riunirsi da remoto - per esempio, per i provvedimenti cautelari collegiali o per le udienze che dal 6 al 15 aprile sono state richieste dalle parti - i giudici hanno fatto ricorso alla piattaforma Teams, ma potendo contare su linee dedicate che garantiscono comunicazioni cifrate.

Si riparte

Proprio sulla base dell'esperienza fatta in questo periodo e sul fatto che il processo amministrativo è in gran parte documentale, Tar e Consiglio di Stato hanno ottenuto dal legislatore, a differenza delle altre giurisdizioni, la possibilità di ripartire. «L'obiettivo - spiega Giulio Veltri, consigliere di Stato e responsabile della comunicazione istituzionale - è assicurare lo svolgimento dei processi e non creare arretrato. E comunque, la soluzione individuata dal legislatore non varrà per sempre».

Il nodo da sciogliere è quello delle regole tecniche, che già esistono - sono quelle del Dpcm 40 del 2016 - ma riguardano il Pat.

Per modificarle e introdurre la possibilità delle udienze telematiche in presenza anche degli avvocati occorre un altro Dpcm. Per accelerare i tempi, la giustizia amministrativa ha chiesto al Governo di prevedere una norma che affidi la modifica delle regole tecniche a un decreto del presidente del Consiglio di Stato. «Appena ci verrà data questa possibilità - aggiunge Veltri - in breve tempo potremo partire con il processo a distanza aperto agli avvocati».

Difensori critici

A dire il vero, le udienze virtuali aperte anche agli avvocati erano state previste dal decreto legge 11, uno dei primi della legislazione emergenziale. Quella norma è stata poi abrogata dal Dl 18 (il Cura Italia) perché ci si è resi conto che senza regole tecniche adeguate il sistema risultava di complicata attuazione.

Operazione che, però, non ha convinto gli avvocati. Secondo l'Unaa (Unione nazionale avvocati amministrativisti) «è del tutto contraddittorio» che, da una parte, alla giustizia amministrativa non siano state concesse ulteriori proroghe e, dall'altra, il processo si continui a svolgere «senza la presenza da remoto dei difensori delle parti e solo sulla base degli scritti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Per consentire la partecipazione anche delle parti bisogna aggiornare le regole tecniche del Pat

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



In attesa di giudizio

I ricorsi arretrati
● = 15.000 RICORSI
PENDENTI



Nota: i dati dei processi amministrativi sono al 31/12/2019, quelli dei processi civili e penali al 30/09/2019
Fonte: ministero della Giustizia e Segretariato generale Giustizia amministrativa

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato